



Comune di Rapone

(Provincia di Potenza)

ORDINANZA N° 3 del 10.02.2026

OGGETTO: Chiusura temporanea del tratto di Corso Umberto I, dall'intersezione con via Fratelli Cairoli all'intersezione con via Nino Bixio e via Roma, dalle ore 07.30 alle ore 18:00 nei giorni dal 10.02.2026 al 13.02.2026 e comunque fino al termine dei lavori di sostituzione delle condotte idriche.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale

VISTA l'ordinanza UTC n.2/2026 con la quale veniva ordinato il senso unico di circolazione nel tratto di Corso Umberto I ricompreso dall'intersezione con via Fratelli Cairoli all'intersezione con via Nino Bixio e via Roma per consentire lo svolgimento dei lavori di sostituzione delle condotte idriche;

CONSIDERATO che per esigenze tecniche sopravvenute durante lo svolgimento dei lavori è necessario chiudere completamente il tratto di strada indicato in oggetto;

RAVVISATA la necessità di regolare il traffico veicolare per garantire il regolare svolgimento dei lavori di cui sopra;

VISTO l'art.7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.;

VISTO il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada", emanato con D.P.R.16 dicembre 1992, n.495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, relativo alle competenze dei responsabili;

ORDINA

Il divieto di circolazione nel tratto di Corso Umberto I, dall'intersezione con via Fratelli Cairoli all'intersezione con via Nino Bixio e via Roma dalle ore 07:30 alle ore 18:00 nei giorni dal 10.02.2026 al 13.02.2026 e comunque fino al termine dei lavori.

AVERTE

Le violazioni alle disposizioni contenute nella presente ordinanza, saranno punite con le sanzioni previste dai relativi articoli del vigente Codice della Strada.

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di Legge al T.AR. di Basilicata entro 60 giorni dalla pubblicazione.

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D.lgs. n. 285/92, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla opposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento, approvato con D.P.R. n.495/92.

La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l'esecuzione della presente ordinanza.

Gli operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.



Comune di Rapone

(Provincia di Potenza)

DISPONE

- *Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all'albo pretorio on-line del Comune di Rapone (PZ).*
- *Che la ditta incaricata dell'esecuzione dei lavori provveda, a propria cura e spese, ad apporre la segnaletica mobile e di cantiere per tutta la durata dei lavori.*
- *Che la presente ordinanza sia trasmessa ai sottoelencati Enti/interessati:*
 - Ufficio Polizia Locale del Comune di Rapone (PZ);
 - Comando Stazione Carabinieri di Ruvo del Monte (PZ);
 - Comando Carabinieri Nucleo Forestale di San Fele (PZ).

Rapone, 10.02.2026

Il Responsabile dell'UTC
(Arch. Maurizio Stefano Di Toro)

